



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email:info@cattolica.net



IL SINDACO

ORDINANZA N. 83 del 29 maggio 2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 – MODIFICA DEGLI ORARI DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE PER PREVENIRE EPISODI DI ASSEMBRAMENTO A SCOPO DI PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19.

IL SINDACO

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato fino al 31 luglio 2020, su tutto il territorio nazionale, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Premesso che:

- le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande devono esercitarsi nel rispetto delle misure di sicurezza;
- sono vietati gli assembramenti di persone, in quanto potenziale veicolo di contagio con conseguente rischio di innalzamento della curva di diffusione del virus COVID-19;

Rilevato che:

- a seguito dell'apertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, comprese le attività artigianali con asporto, si sono verificati assembramenti di persone in violazione delle misure di prevenzione COVID-19 adottate a livello nazionale e regionale, sia in tema di rispetto di distanze di sicurezza, sia con riguardo all'uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine);
- nella maggior parte dei casi gli assembramenti si sono determinati in prossimità degli esercizi suddetti, nei quali è consentita la vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con conseguente consumo in loco delle stesse, sia all'interno che all'esterno;

Dato atto che, come convenuto anche in occasione del Comitato d'Ordine Pubblico e Sicurezza del 21 maggio 2020, occorre intervenire con misure atte a scoraggiare la formazione di assembramenti, in considerazione dell'esigenza di tutelare la salute pubblica, certamente esposta ad un maggiore pericolo per effetto della contestuale compresenza di un numero elevato di persone;

Ritenuto necessario nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine contrastare la diffusione del virus COVID-19, porre in essere tutte le azioni idonee ad evitare la formazione dei citati assembramenti;

Richiamato l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

- il R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998;
- la Legge n. 125/2001 ed in particolare l'art. 14 bis;
- la Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14;
- la Legge Regionale 5 luglio 1999, n. 14;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge n. 35/2020;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33;
- il DPCM con allegati del 17 maggio 2020;
- l'Ordinanza Regione dell'Emilia Romagna del 17 maggio 2020, n.82 ed i relativi Protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19;

ORDINA

fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche periodiche sull'osservanza dei divieti e delle decisioni, che potranno essere assunte anche a seguito delle indicazioni del Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza, che fino alle ore 24.00 del 30 giugno 2020 in tutta la città di Cattolica, che siano osservati i sotto indicati divieti:

1. divieto per pubblici esercizi, di effettuare il servizio al banco e di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 21.00 alle ore 07.00, rimanendo, invece, consentita, nel rispetto delle misure di sicurezza attualmente vigenti, la consumazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione:

- ai tavoli posizionati all'interno dei pubblici esercizi di somministrazione;
- all'esterno dei locali, nelle aree in concessione, esclusivamente con servizio al tavolo;

2. divieto per esercizi di vicinato, attività commerciali su area pubblica, attività artigianali di asporto e distributori automatici di vendere per asporto e di effettuate il consumo sul posto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 21.00 alle ore 07.00;

3. divieto di consumare dalle ore 21.00 alle ore 07.00 bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su area pubblica o privata ad uso pubblico compresi parchi, giardini aperti al pubblico;

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 3000,00, così come previsto dall'art.4 comma 1° del Decreto Legge n.19/2020 convertito in Legge n. 35/2020.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta nei limiti indicati dalla norma anzidetta.

La presente ordinanza ha efficacia fino alle ore 24.00 del 30 giugno 2020 fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19.

DISPONE INOLTRE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale;

- che copia del presente ordinanza sindacale sia trasmessa a: Prefettura e Questura di Rimini, Comando Tenenza Carabinieri di Cattolica, Guardia di Finanza di Cattolica, Polizia Locale, SUAP;
- che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per Incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna – Bologna ed entro 120 gg. Presentare Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica;

Cattolica, 29/05/2020

IL SINDACO
GENNARI MARIANO / INFOCERT SPA

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)